

Reddito di ultima istanza per lavoratori dipendenti e autonomi: come funziona

Con il decreto interministeriale 28 marzo 2020 viene data parziale attuazione alle disposizioni relative al Fondo in favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.

di Giovanni Dami

Pubblicato il 03/04/2020



Con decreto a firma congiunta del Ministro del lavoro e del Ministro dell'Economia e delle finanze del 28 marzo 2020 (**testo in calce**) viene data parziale attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 44 del **Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18** in materia di "istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19".

L'articolo prevede, all'articolo 1 la corresponsione di una indennità per i "**lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza**".

L'articolo 44 del **Decreto Legge n. 18/2020** mutuava la corresponsione del beneficio alle condizioni di *cessazione, riduzione o sospensione* delle attività professionali.

I ministri firmatari del provvedimento hanno individuato le condizioni di accesso al beneficio in esame suddividendole in *limitazione e cessazione, riduzione e sospensione* delle attività indicando i diversi criteri necessari per conseguirne il diritto.

| Tipologia | Requisito |
|---|--|
| Limitazione dell'attività | Reddito nell'anno d'imposta 2018 non superiore a 35.000 euro al lordo dei canoni di locazione |
| Cessazione, riduzione o sospensione dell'attività | Reddito nell'anno d'imposta 2018 compreso tra 35.000 e 50.000 euro al lordo dei canoni di locazione |

| | |
|---------------------------------|--|
| autonoma o libero-professionale | |
|---------------------------------|--|

L'indennità, così come previsto per le altre misure economiche in favore dei lavoratori *non è cumulabile con i benefici* di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 né con il reddito di cittadinanza di cui al **Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4**, convertito con modificazioni, dalla **Legge 28 marzo 2019, n. 26**. L'indennità *non concorre alla formazione del reddito* di cui al D.p.r. 22.12.1986 n. 917.

Nel merito si ritiene opportuno segnalare che il decreto interministeriale qui commentato è l'ultimo provvedimento legislativo che interviene nel merito di molteplici misure economiche destinate in favore dei lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato in aggiunta a quelle previste per i lavoratori autonomi, i professionisti, i lavoratori dello spettacolo, ecc.

In quest'ottica l'INPS ha emanato numerose circolari al fine di poter interpretare e gestire correttamente le erogazioni dei benefici quali *indennità, permessi, congedi, bonus e quant'altro* contemplato nel d.l. 18/2020.

In particolare ricordiamo la circolare 30.3.2000, n. 49 con la quale l'INPS ha fornito tutte quelle indicazioni ritenute *cogenti* finalizzate all'avvio delle procedure concessorie delle indennità. Procedure che si sono rivelate instabili tanto è vero che l'INPS, alla data odierna (1° aprile 2020) si è trovata nella condizione di chiudere temporaneamente il sito istituzionale stante l'altissimo numero di utenti e intermediari che hanno tentato l'accesso al sistema.

| Articolo | Descrizione |
|----------|--|
| 19 | Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario |
| 20 | Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in C.i.g. straordinaria |
| 21 | Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso |
| 22 | Nuove disposizioni per la C.i.g. in deroga |
| 27 | Indennità professionisti e Co.co.co |
| 28 | Indennità per lavoratori autonomi |
| 29 | Indennità lavoratori stagionali turismo e stabilimenti termali |
| 30 | Indennità lavoratori settore agricolo |
| 38 | Indennità lavoratori dello spettacolo |

Per **cessazione dell'attività** deve intendersi la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Per **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** deve intendersi la comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 tramite individuazione *per cassa* quale differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute per l'esercizio dell'attività.

Le modalità di presentazione della domanda prevedono che il professionista o lavoratore autonomo, a partire dal 1° aprile 2020 dovrà indirizzare l'istanza agli enti di previdenza di specifica competenza (a cui sono iscritti obbligatoriamente). Nel caso in cui il richiedente sia obbligatoriamente iscritto a due o più casse previdenziali potrà effettuare la domanda *ad una sola forma previdenziale obbligatoria* dichiarando, mediante autocertificazione ai sensi del **DPR 28 dicembre 2000, n. 445**:

- a. Di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b. Di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17.3.2020 n. 18 né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28.1.2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28.3.2019 n. 26;
- c. Di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- d. Di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b);
- e. Di avere chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

L'istanza va corredata, oltre che dalla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale anche del codice Iban con le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo di cui al beneficio di legge.

Gli enti di previdenza interessati erogheranno il beneficio richiesto seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le stesse verranno accolte in ragione dell'esito del procedimento di verifica circa l'esistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio (*cf. indicazioni di cui al comma 1 e all'art. 4*)

Le domande *prive di indicazioni di cui ai commi 3 e 4* del decreto interministeriale saranno considerate *inammissibili* così come quelle presentate dopo il 30 aprile 2020.

Le domande, come ricordato nel testo del decreto qui commentato (*cf. con art.4*) saranno monitorate al fine di controllare la congruità con le risorse disponibili ammesse a budget per lo specifico capitolo di spesa e, laddove si verificano scostamenti oltre i limiti di spesa previsti il Ministero del lavoro provvederà ad informare gli enti per i necessari adempimenti.

All'articolo 3, c. 7 del decreto interministeriale si stabilisce l'obbligo di inviare all'INPS e Agenzia Entrate gli elenchi dei soggetti che hanno beneficiato della indennità al fine di porre essere tutte quelle attività ispettive finalizzate alla verifica dei requisiti previsti per i benefici di legge.

In ragione delle attività di cui al precedente decreto interministeriale si dispone che gli enti e le amministrazioni interessate provvedano con risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi delle vigenti norme senza ulteriore aggravio di spesa per la finanza pubblica.

DECRETO INTERMINISTERIALE 28 MARZO 2020 >> SCARICA IL TESTO PDF

(da www.altalex.com)

d) di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b);

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);

4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 o presentate dopo il 30 aprile 2020.

6. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell'articolo 4, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 4.

7. Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l'indennità di cui all'articolo 1 all'Agenzia delle entrate e all'INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.

Articolo 4

(Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili)

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1 gli enti di previdenza obbligatoria comunicano con cadenza settimanale a partire dall'8 aprile 2020 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione agli enti previdenziali che potranno erogare le ulteriori prestazioni solo previa attuazione di quanto previsto all'articolo 126, comma 7, del citato decreto legge n. 18 del 2020.

Articolo 5

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020. Il Ministero del lavoro e delle politiche



sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma 28 MAR 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo



Il Ministro dell'economia e delle finanze

Roberto Gualtieri

